

Addì, li 30.3.2006

Albo

ORDINANZA N. 2 / 2006

Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al DPR n°235/2001

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza N° 12 del 30.05.2005, con la quale si è provveduto a disciplinare gli orari di esercizio delle attività economiche;

PRESO ATTO delle riunioni svolte presso questo Comune con la popolazione giovanile dell' isola che ha espresso la necessità dell' ampliamento della fascia oraria di apertura degli esercizi in oggetto;

VISTA la necessità di garantire un adeguato livello di servizio,

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n.9 del 1/2/2006 e n. 34 del 29/3/2006

CONSIDERATA la fase di concertazione con le associazioni di categoria che si è concretizzata nella trasmissione della proposta di modifica degli orari contenuta nella delibera n. 9/2006, giusta nota del 22/2/2006 Prot. 1416, con la quale si invitavano le associazioni stesse all' esame del documento per eventuali modifiche e/o integrazioni da definire in una riunione fissata per il giorno 29 marzo 2006;

DATO ATTO che all' incontro previsto era presente il solo rappresentante locale dell' ASCOM, risultando assenti gli altri rappresentanti delle associazioni invitate che, evidentemente, hanno ritenuto valido il documento a suo tempo inviato, nè hanno trasmesso note scritte, per cui debba intendersi la regola del silenzio assenso;

RICHIAMATA la competenza del Sindaco in materia di regolamentazione dei orari dei servizi pubblici e privati di cui all' art. 50, comma 7, D.Lgs 18/8/2000, n.267.

PER i suesposti motivi

ORDINA

1. Di stabilire come segue la disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al DPR n°235/2001, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della Legge Regionale 28/2005 stabilendo che la nuova disciplina degli orari entrerà in vigore dal 1° aprile 2006:

Orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente, si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al DPR n°235/2001.

Articolo 2

Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia dei servizi, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore, con i seguenti limiti:

1. dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.
2. per i soli esercizi che effettuano l' apertura dalle ore 17.00, l' apertura stessa è prorogata fino alle ore 04.00 del giorno successivo.
3. per il giorno 1 gennaio di ogni anno l' apertura relativa al giorno 31 dicembre è prorogata per tutti gli esercizi fino alle ore 06.00 dello stesso 1 gennaio.

Articolo 3

Limitazioni e divieti

Per comprovate esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico, nonché di quiete e di riposo delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari, anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 4

Chiusura infrasettimanale

La chiusura settimanale dell'esercizio è facoltativa.

1. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni della settimana, scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei.
2. E' obbligatorio comunicare al Comune, in carta semplice, sia l'orario prescelto, che le eventuali chiusure dell'esercizio. E' ammessa la comunicazione anche a mezzo fax o per posta elettronica.
3. L'esercente ha obbligo di osservare l'orario ed il periodo di chiusura prescelti e pubblicizzati.

Articolo 5

Informazione al pubblico ed al Comune

Ogni esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario ed il giorno di eventuale chiusura infrasettimanale, i periodi di ferie e gli orario giornalieri di apertura, mediante l'esposizione di apposito cartello, ben visibile dall'esterno dell'esercizio o con altri idonei mezzi; le stesse informazioni devono pervenire al Comune, all' ufficio Commercio, tramite carta semplice inviata anche tramite fax.

Articolo 6

Deroghe

Il Comune può concedere, ove ne esistano le condizioni, ad uno o più esercizi, il provvedimento di deroga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2.

Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia.
2. Negli altri casi, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7/bis D. Lgs 267/200 (da euro 25,00 a euro 500,00).

Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Il presente provvedimento entra in vigore dal 1/04/2006
2. Da tale data cessa di avere applicazione ogni altro provvedimento in materia, in contrasto con il presente, relativamente alle sole parti riguardanti gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al DPR n°235/2001
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni al Presidente della Giunta Regionale e al TAR o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO
Attilio Broghe

